

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **“MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANT'ANGELO”**

### **Art. 1. Denominazione**

1. E' costituita l'Associazione denominata MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANT'ANGELO, di seguito “il Rione”.

### **Art. 2. Sede Rionale**

1. L'Associazione ha sede legale in Perugia, Via Benedetta 15, e ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio dei Savi, sedi secondarie, sedi amministrative e sezioni locali.
3. L'eventuale variazione della sede legale viene deliberata dal Consiglio dei Savi e non si intende quale modifica del presente Statuto.

### **Art. 3. Natura del Rione**

1. Il Rione non ha fini di lucro.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale del Rione durante la vita dello stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione delle risorse non siano imposti dalla legge o effettuati a favore di altre Associazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 4. Finalità e scopi**

1. Il Rione persegue esclusivamente finalità socioculturali, ricreative, di aggregazione e di promozione sociale; opera con la precipua finalità di conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, nel rispetto dei criteri di veridicità storica, attraverso le varie forme di studio, di espressione artistica, di realizzazione di attività e eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche rinvenibili nelle fonti stesse.

2. A tali fini, il Rione persegue ogni iniziativa utile alla qualificazione culturale e artistica della comunità del territorio rionale e della Città di Perugia mediante l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di rievocazioni commemorative di fatti, avvenimenti e periodi propri del patrimonio storico cittadino e promuove la loro diffusione sul territorio nazionale e internazionale. In tale contesto, partecipa anche all'evento denominato "Perugia 1416", promosso ed organizzato dall'Associazione "Perugia 1416" e dal Comune di Perugia.
3. Nell'ambito delle proprie finalità e scopi di cui al comma precedente, il Rione può promuovere ed organizzare al suo interno e/o con altri Rioni ed associazioni, eventi, manifestazioni culturali ed artistiche e quant'altro risulti conforme e utile alle finalità statutarie di conservazione e promozione della propria memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, anche in concorso e collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.
4. Il Rione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, con l'approvazione del Consiglio dei Savi, potrà anche svolgere attività editoriale, cartacea, digitale-telematica, storica, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici anche attraverso la creazione e promozione di siti web, la diffusione di bollettini di informazione – Newsletter - giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la promozione delle sue attività e di quelle dei suoi associati.
5. Per l'attuazione dei propri scopi, il Rione potrà incaricare e/o avvalersi di artisti, docenti, professionisti, conferenzieri, esperti e di ogni altra figura specializzata anche esterna al Rione.
6. Il Rione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
7. Il Rione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.
8. Il Rione può, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.
9. Il Rione, con delibera del Consiglio dei Savi, potrà altresì aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo sempre la propria autonomia e potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

## **TITOLO I**

### **Struttura Organizzativa del Rione**

#### **Capo I - Elementi Costitutivi del Rione**

## **Art. 5. Il Rione**

1. Il Rione è espressione della socialità degli appartenenti allo stesso, alla sua vita e al suo territorio, la quale si esprime nelle attività che costituiscono le finalità e gli scopi statutari dell'associazione denominata "Magnifico Rione di Porta Sant'Angelo".

2. Il Rione è tradizionale ed essenziale espressione della ripartizione del territorio comunale perugino e delle tradizioni storiche della gente che vi appartiene, dentro le Mura al pari che nello storico Contado.

3. Nell'ambito dell'evento "Perugia 1416", il Rione rappresenta l'elemento irrinunciabile e fondante del collegamento con il territorio e con le tradizioni storiche della gente che vi appartiene.

4. Ai fini della individuazione dei Rioni e del relativo Contado all'interno dell'attuale territorio comunale farà fede la delimitazione risultante dalla mappa già pubblicata nel sito [www.perugia1416.com](http://www.perugia1416.com) e nel portale Cultura e Turismo del Comune di Perugia.

Per l'individuazione dell'antico dominio di Perugia, si farà riferimento, invece, alle mappe più aderenti all'estensione quattrocentesca del dominio tra quelle reperibili, anch'esse pubblicate nel sito [www.perugia1416.com](http://www.perugia1416.com).

5. Il Rione è identificato da un proprio stemma come identificato dall'art. 2 del Regolamento Organizzativo della Struttura che presiede all'Evento "Perugia 1416", il cui uso, nell'ambito delle attività riconducibili alle finalità rionali è riservato al Rione stesso. Ogni soggetto aderente al Rione riconosce pertanto allo stesso la titolarità del diritto esclusivo all'utilizzo dello stemma rionale e, per l'effetto, si obbliga a rispettarne e a non sottrarre e/o impedirne l'uso e lo sfruttamento da parte del Rione.

## **Art. 6. I Rionali**

1. Coloro che intendendo contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto, che abbiano aderito al Rione e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, entrano a far parte del Rione ed assumono la qualità di Rionale.

2. Possono far parte del Rione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto e i suoi Regolamenti Interni;
- c. per la partecipazione e l'elezione agli organi ed alle cariche rionali, oltre all'essere socio in regola dell'Associazione Perugia 1416, è altresì necessario il possesso in capo al singolo di almeno uno dei seguenti requisiti:

- la residenza;
- il domicilio nel territorio del Rione;
- l'aver reso spontanea e irrevocabile dichiarazione di appartenenza al Rione e aver dimostrato con comportamento univoco e inequivocabile la propria appartenenza al Rione.

3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

5. Lo status di Rionale, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento disciplinare del Rione. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. I nominativi dei Rionali sono annotati nel libro dei Rionali del Rione.

7. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio dei Savi.

8. Per acquisire lo status di Rionale è necessario presentare al Consiglio dei Savi domanda di adesione al Rione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a. per le persone fisiche, indicazione di: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale e copia del documento d'identità; per le persone giuridiche, indicazione di: denominazione sociale, sede, P.IVA e visura della Camera di Commercio.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio dei Savi deliberare, entro trenta giorni, sulle domande di ammissione al Rione.

9. I Rionali sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio dei Savi e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

10. L'adesione al Rione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti al Rione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

11. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi Rionali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio dei Savi nei confronti di quei soci che risultino

inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso o, in alternativa, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o assumano comportamenti e/o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

12. Le espulsioni sono decise dal Consiglio dei Savi a maggioranza dei suoi membri secondo quanto stabilito nel Regolamento Disciplinare del Rione.

## **Capo II**

### **Organi e Cariche del Rione**

#### **Art. 7. Organi e Cariche del Rione**

1. Organi indefettibili del Rione sono:

- a) l'Assemblea rionale;
- b) il Consiglio dei Savi.

2. Cariche indefettibili del Rione sono:

- a) il Priore;
- b) il Console;
- c) il Massaro;
- d) il Notaro;
- e) il Capitano;
- f) l'Alfiere.

3. E' indispensabile per la partecipazione e l'elezione agli organi ed alle cariche rionali, oltre all'essere socio in regola dell'Associazione Perugia 1416, il possesso in capo al singolo di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) la residenza nel territorio del Rione;
- b) il domicilio nel territorio del Rione;
- c) l'aver reso spontanea dichiarazione di appartenenza al Rione, anche se diverso da quello di residenza e/o domicilio e aver dimostrato con comportamento univoco ed inequivocabile la propria appartenenza al Rione. La dichiarazione di appartenenza va resa per iscritto al Consiglio dei Savi dei due Rioni interessati e inoltrata anche al Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416. La dichiarazione vale fino a espressa revoca effettuata nelle stesse forme. La revoca è consentita trascorsi almeno 5 anni dal momento in cui è stata resa la dichiarazione di appartenenza.

4. Il possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente comma 3 è richiesto anche per partecipare alle gare in qualità di atleta. Tuttavia nel caso di dichiarazione spontanea di appartenenza al Rione, l'atleta dovrà comprovare altresì di essere residente o comunque domiciliato nel territorio di Perugia - come individuato nella cartina allegata al presente Regolamento - da almeno 2 anni.

#### **Art. 8 - Assemblea Rionale**

1. L'Assemblea rionale è l'organo rappresentativo del Rione. Ne fanno parte tutti i rionali in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

2. Ogni membro dell'Assemblea, purché abbia compiuto i 18 anni, dispone di un voto, espresso personalmente e in modo segreto.

3. L'assemblea rionale si riunisce almeno due volte all'anno dietro richiesta scritta proveniente da almeno 15 rionali e/o su iniziativa del Consiglio dei Savi, il quale provvederà alla convocazione con modalità idonee a portare a conoscenza dei rionali interessati ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

4. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione la seduta dell'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

5. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% più uno). E' ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta fino all'esito positivo della stessa.

6. L'assemblea è presieduta dal Priore del Rione. La prima seduta dell'Assemblea dopo la sua costituzione è presieduta dal Priore facente funzioni.

7. Ai fini della elezione del Consiglio dei Savi l'Assemblea esercita la propria funzione elettorale in apposita seduta dedicata in via esclusiva allo svolgimento delle operazioni elettorali.

8. Le elezioni del Consiglio dei Savi sono indette dal Priore almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche o comunque in tutti i casi in cui si renda necessaria l'elezione di uno o più componenti del Consiglio dei Savi. Ove si renda indispensabile provvedere con urgenza alla elezione di uno o più componenti, il Priore è tenuto ad indire l'elezione tempestivamente, salvo preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data delle elezioni.

9. L'indizione delle elezioni viene proclamata dal Priore con proprio provvedimento sottoposto a pubblicazione a cura del Notaro con modalità idonee alla più ampia preventiva conoscibilità da parte dei rionali.

10. Le operazioni elettorali si svolgono con modalità e presso sedi idonee a garantire la piena attendibilità e imparzialità delle operazioni di voto, anche in funzione del numero dei Rionali chiamati ad esprimere il proprio voto.

11. Ciascun rionale che sia in possesso dei requisiti di elettorato passivo di cui all'art. 7, comma 3, del presente statuto, potrà presentare la propria candidatura mediante indicazione scritta da consegnare al Notaro del Rione almeno 10 giorni prima della data delle elezioni indette in via ordinaria e almeno 7 giorni prima delle elezioni indette d'urgenza. Il Notaro, una volta scaduto il termine di presentazione delle candidature, provvederà a stilare la lista dei candidati e a portarla ad adeguata conoscenza dell'assemblea ai fini delle operazioni di voto.

12. Ciascun rionale potrà esprimere la propria preferenza con voto segreto.

13. Il Priore, con le medesime modalità di indizione delle elezioni provvederà alla proclamazione degli eletti.

13. Le nuove cariche si insedieranno entro 10 giorni dalla proclamazione, in caso di elezioni ordinarie, entro 3 giorni dalla proclamazione in caso di elezioni straordinarie, previa cerimonia di investitura e giuramento di fedeltà al Rione ed alla carica.

14. Finché non si sono insediate le nuove cariche, sono prorogati i poteri delle precedenti.

15. L'Assemblea elegge altresì, tra i Rionali, anche la "prima dama", con la stessa maggioranza e procedura prevista per l'elezione del Consiglio dei Savi. La "prima dama" dura in carica 1 anno, salvo possibilità di conferma ed è rieleggibile.

## **Art. 9. Consiglio dei Savi**

1. Il Consiglio dei Savi è eletto dall'Assemblea del Rione tra i suoi componenti.

2. Il Consiglio dei Savi è composto da undici membri; elegge tra i suoi componenti un Priore, un Console, un Massaro, un Notaro, un Capitano e un Alfiere.

3. Il Consiglio dei Savi è l'organo deliberativo ed esecutivo del Rione ed ha le seguenti competenze:

a) programmazione dell'attività rionale;

b) cura dell'attività sociale del Rione;

c) convocazione almeno due volte all'anno dell'Assemblea Rionale;

d) relazione annuale sull'attività sociale ed economica all'Assemblea rionale per l'approvazione da parte di quest'ultima;

e) cura della sede e custodia delle insegne, dei costumi rionali, delle altre cose rionali, degli atti e dei documenti del Rione.

4. La composizione del Consiglio dei Savi deve rappresentare, almeno tendenzialmente, l'intero territorio rionale, sia interno alle Mura che del Contado, come individuato all'articolo 5, comma 4, del presente statuto.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Savi è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti (ossia almeno 7 membri). E' ammessa delega personale da rilasciarsi in forma scritta. Ogni partecipante alla seduta del Consiglio dei Savi non potrà avere più di una delega.
6. Il Consiglio dei Savi delibera a maggioranza semplice e con voto palese. Non è ammesso voto di astensione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Console.
7. L'attività del Consiglio dei Savi è, a cura del Notaro, raccolta nel libro dei verbali.
8. L'appartenenza al Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416 è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio dei Savi.
9. I componenti del Consiglio dei Savi sono tenuti a rispettare i principi di collaborazione e buon andamento dell'organo nonché a partecipare alle riunioni indette. Per l'effetto, ove un componente del Consiglio dei Savi sia risultato assente per almeno 3 sedute consecutive in mancanza di giustificato e plausibile motivo ritenuto tale dallo stesso Consiglio dei Savi, questo verrà escluso.
10. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio dei Savi può essere invitata alle riunioni un delegazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Perugia 1416.

#### **Art. 10. Consiglio di Disciplina**

1. In caso di violazione da parte del Rionale delle disposizioni indicate nel Regolamento disciplinare, l'esercizio della potestà disciplinare e sanzionatoria è attribuito al Consiglio di Disciplina Rionale (di seguito anche CdR) del Rione.
2. Il CdR è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dei Savi del Rione tra i Rionali. I membri del CdR eleggono un Presidente, un vice presidente ed un segretario.
3. E' incompatibile il ruolo di componente del CdR con quello di componente del Consiglio dei Savi.
4. Alle sedute e deliberazioni relative al procedimento disciplinare devono partecipare tutti e tre i membri del CdR.
5. Il CdR delibera, con voto palese, sulla questione disciplinare a maggioranza dei due terzi dei componenti. Non è ammesso voto di astensione.

#### **Art. 11. Cariche Rionali**

1. Il **Priore** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento. Esercita le seguenti funzioni:

- A) rappresenta il Rione anche nell'ambito della Reggenza comunale;
- B) presiede l'Assemblea del Rione;



C) riferisce all'Assemblea dell'andamento e del consuntivo finanziario del Rione;

D) indice le elezioni rionali e proclama gli eletti.

2. Il **Console** del Rione è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e rappresenta il Rione nei suoi rapporti con gli organi dell'Associazione Perugia 1416 e verso l'esterno. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, durante la cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Console, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i Rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Console.

Esercita le seguenti funzioni:

A) Presiede il Consiglio dei Savi. Convoca le riunioni del Consiglio dei Savi con almeno 7 giorni di anticipo;

B) Si avvale, per i profili economici e finanziari, dell'opera del Massaro con facoltà di disporre verifiche di cassa;

C) Verifica il rispetto dello Statuto rionale e controlla l'operato dei rionali e della vita rionale. In caso di necessità convoca e presiede la riunione disciplinare del Consiglio dei Savi per le opportune verifiche;

D) sovrintende a tutte le cerimonie e manifestazioni rionali, laiche o religiose;

E) vigila sull'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio dei Savi.

3. Il **Massaro** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti. Deve preferibilmente possedere specifica competenza economica e/o contabile e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Massaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti, o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Massaro.

Esercita le seguenti funzioni:

A) è il responsabile della raccolta, della tenuta e della gestione delle risorse economiche del Rione;

B) riceve i versamenti e le risorse destinate al Rione, di qualunque provenienza essi siano;

C) tiene ordinatamente la contabilità e riferisce il rendiconto di gestione al Consiglio dei Savi almeno una volta, all'anno anche in vista della formazione della relazione annuale da parte di questi;

D) svolge il proprio incarico secondo le direttive impartitegli dal Consiglio dei Savi, alla cui approvazione è sottoposto ogni impegno di spesa e/o utilizzo delle risorse economiche del Rione;

- E) custodisce ordinatamente i libri contabili e li consegna, al termine del suo mandato, al nuovo Massaro eletto;
- F) cura l'inventario dei beni del Rione o che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità dello stesso.
- G) in caso di assenza o impedimento temporaneo del Massaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Massaro.

4. Il **Notaro** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti e promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Notaro, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti, o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Notaro.

Esercita le seguenti funzioni:

- A) provvede al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza;
- B) cura la tenuta dei documenti e degli atti del Rione;
- C) compila nell'apposito libro i verbali delle riunioni del Consiglio dei Savi;
- D) cura e aggiorna il registro dei soci, dell'Assemblea Rionale e di qualsiasi altra adunanza o manifestazione ufficiale del Rione;

5. Il **Capitano** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti ed assume la guida del Rione durante l'evento "Perugia 1416". Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Capitano, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti, o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni del Capitano. Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nel protocollo e nelle disposizioni regolamentari del Rione nonché secondo le disposizioni all'uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione che il Capitano è rigorosamente tenuto a rispettare.

Esercita le seguenti funzioni:

- A) responsabile dei giochi del Palio e dell'organizzazione dei giochi alla quale partecipa il Rione;
- B) coordina gli atleti di concerto con l'Alfiere;
- C) cura e disciplina il comportamento del Rione in ogni circostanza;
- D) comunica al Consiglio dei Savi i nomi degli atleti designati a rappresentare il Rione nelle gare e propone le eventuali sostituzioni;

E) in caso di vittoria del rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione il collare, che è tenuto a custodire per tutto il corso dell'anno, sotto la sua responsabilità;

6. L'**Alfiere** è eletto dal Consiglio dei Savi tra i suoi componenti, porta in costume lo stendardo del Rione sia durante l'evento "Perugia 1416" che durante le altre manifestazioni rievocative, entro o fuori il Rione. Promette solenne fedeltà al Rione su un apposito testo, secondo le modalità stabilite dal Protocollo, nell'ambito della cerimonia di insediamento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo dell'Alfiere, il Consiglio dei Savi nominerà, preferibilmente tra i suoi componenti, o, in alternativa, tra i rionali, un sostituto che eserciterà ad interim le funzioni dell'Alfiere.

Esercita le seguenti funzioni secondo quanto stabilito nel protocollo e nelle disposizioni regolamentari del Rione nonché secondo le disposizioni all'uopo impartitegli dal Consiglio dei Savi del Rione che l'Alfiere è rigorosamente tenuto a rispettare ed eseguire.

Esercita le seguenti funzioni:

- A) collabora strettamente con il Capitano anche ai fini del corteo storico;
- B) ha il comando e la responsabilità degli atleti del rione prescelti per rappresentare il rione nelle contese e verifica che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ai giochi: età, sana e robusta costituzione, appartenenza al Rione o ogni altro requisito che possa essere in seguito deciso dal regolamento di "Perugia1416";
- C) è responsabile della cura e della custodia dello stendardo del Rione quando in suo possesso;
- D) in caso di vittoria del Rione, riceve nel corso della cerimonia di premiazione, il palio;

### **Capo III Patrimonio del Rione**

#### **Art. 12. Patrimonio Rionale**

1. Il fondo patrimoniale del Rione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Rione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le risorse economiche del Rione sono costituite da:

- a. contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. contributi dei privati;
- c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- e. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

### **Art. 13. Quote sociali**

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, cedibili o trasmissibili.
2. L'ammontare della quota sociale viene stabilito con delibera a maggioranza semplice del Consiglio dei Savi.

### **Art. 14. Scritture Contabili e Bilancio**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Rione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio dei Savi nonché il Libro dei Rionali del Rione.
2. I libri del Rione sono consultabili dietro richiesta del Rionale che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dal Rione a spese del richiedente.
3. Il bilancio del Rione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio dei Savi entro il 31 marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Rione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

5. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, il Rione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **CAPO IV Estinzione del Rione**

##### **Art. 15 Scioglimento del Rione**

1. Lo scioglimento del Rione deve essere deliberato dall'Assemblea Rionale con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di 1 o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **TITOLO II**

##### **Art. 16 Disposizioni Operative del Rione**

1. Il Rione potrà disciplinare l'individuazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle celebrazioni e iniziative caratteristiche della propria storia e coerenti con le finalità statutarie di conservazione e promozione della propria memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, a mezzo di apposito regolamento, in conformità al presente Statuto e al Regolamento della Struttura Organizzativa che sovrintende alle attività rievocative di "Perugia 1416".
2. A tali fini, il Rione, con provvedimento del Consiglio dei Savi, potrà costituire commissioni, gruppi di lavoro e organi cui demandare specifiche funzioni e compiti, nel rispetto del presente Statuto.

##### **Art. 17 Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.